



**SPETTABILI CLIENTI  
LORO INDIRIZZI**

Trento, 25/05/2020

**OGGETTO: Decreto Rilancio e contributi PAT**

A seguito del protrarsi dell'emergenza sanitaria, sono stati prorogati ed ampliati gli strumenti di sostegno alle imprese. Si fornisce con la presente un quadro riassuntivo delle principali agevolazioni e modalità di fruizione.

<b>AIUTI STATALI</b>				
<b>Articolo</b>	<b>Agevolazione</b>	<b>Beneficiari</b>	<b>Definizione dell'agevolazione</b>	<b>Modalità di richiesta</b>
Art. 24	<b>Saldo Irap 2019 e I acconto Irap 2020</b>	Ricavi/compensi < 250 milioni	Importo non dovuto	Automatica in dichiarazione dei redditi
Art.25	<b>Contributo Fondo perduto</b>	Soggetti esercenti attività d'impresa, lavoro autonomo, reddito agrario, titolari di partita iva (con esclusione dei soggetti con attività cessata alla data di presentazione della domanda, dipendenti, professionisti iscritti alle casse e professionisti iscritti alla gestione separata che hanno percepito il bonus 600/1000 euro), che hanno conseguito ricavi/compensi 2019 inferiori a 5 milioni di euro e a condizione che il fatturato/corrispettivi di aprile 2020 sia stato inferiore ai 2/3 del fatturato/corrispettivi di aprile 2019 (assenza di tale requisito per inizio attività dal 01/01/2019)	L'importo del contributo è pari alla percentuale di calo di fatturato/corrispettivi da aprile 2019 ad aprile 2020 pari a: 20% se ricavi/compensi 2019 inferiori ad euro 400.000 15% se ricavi/compensi 2019 tra 400.000 a 1.000.000 10% se ricavi/compensi 2019 tra 1.000.000 e 5.000.000 Il contributo è riconosciuto per un importo minimo di 1.000 euro per le persone fisiche e 2.000 euro per gli altri soggetti	Istanza telematica da presentare all'Agenzia delle Entrate entro 60 giorni dalla data di avvio della procedura telematica secondo quanto previsto da apposito provvedimento. La somma verrà accreditata sul conto corrente.
Art. 28	<b>Credito d'imposta per canoni di locazione degli immobili (a uso non abitativo ma destinati allo svolgimento dell'attività) e di affitto d'azienda</b>	1.Soggetti esercenti attività d'impresa o professionisti con ricavi /compensi non superiori a 5 milioni di euro nel 2019 2.Strutture alberghiere e agrituristiche indipendentemente dai ricavi/compensi 3.Enti non commerciali	Credito d'imposta in misura pari al 60% del canone di locazione, leasing, concessione di immobili (pari al 30% del canone d' affitto azienda se nel contratto vi è almeno 1 immobile non abitativo ma destinato allo svolgimento dell'attività) Il credito è calcolato sull'importo versato nel 2020 con riferimento ai mesi di marzo, aprile e maggio (per le strutture turistiche stagionali aprile, maggio e giugno) Il credito spetta a condizione che nel mese di riferimento il fatturato/corrispettivi sia diminuito di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo precedente Il credito non è cumulabile con il credito già fruito per il canone di marzo (DL18/2020)	Il credito è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi 2021 o in compensazione successivamente all'avvenuto pagamento (il credito può essere ceduto)
Art. 84	<b>Bonus 600€ aprile</b>	Medesimi beneficiari del bonus 600 euro di marzo	600 euro	Automatico (non è dovuta alcuna pratica per la richiesta)
Art. 84	<b>Bonus 1000€ maggio</b>	1.Professionisti iscritti alla gestione separata (non titolari di pensione o altra previdenza) che abbiano subito una riduzione del reddito di almeno il 33% nel II bimestre 2020 rispetto al II bimestre 2019. Il reddito è determinato dalla differenza tra compensi incassati e spese sostenute, comprese le eventuali quote di ammortamento. 2.Cococo iscritti alla gestione separata (non titolari di pensione o altra previdenza), che abbiano cessato il rapporto al 19/05/2020 3.incaricati alla vendita a domicilio con reddito 2019 per la medesima attività superiore a 5.000 e iscritti solo alla gestione separata al 23/02/2020	1.000 euro	Domanda all'INPS che chiede riscontro dei dati all'Agenzia delle Entrate

Art. 78	<b>Indennità soggetti iscritti a casse previdenziali private</b>	Medesimi beneficiari del reddito di ultima istanza di marzo	Indennità di 600 euro anche per i mesi di aprile e maggio a condizione che il soggetto non sia dipendente o pensionato	Domanda alle specifiche casse previdenziali
Art. 119	<b>Detrazione 110%</b>	Condomini e persone fisiche al di fuori dell'attività di impresa arti o professioni	Detrazione pari ad 110% per le spese sostenute dal 1/07/20 al 31/12/21 su edifici abitativi (prima casa o seconde case ma solo se non sono edifici unifamiliari) per interventi: -di isolamento termico che interessano l'involucro dell'edificio -su parti comuni o unifamiliare per la sostituzione impianti di climatizzazione invernale Se sono eseguiti almeno uno dei suddetti interventi l'agevolazione spetta anche per tutti gli altri interventi di efficientamento energetico. -impianti fotovoltaici	Detrazione in dichiarazione in 5 rate (con possibilità di trasformazione della somma in credito d'imposta o sconto al fornitore)
Art. 120	<b>Credito imposta per adeguamento ambienti di lavoro</b>	Soggetti esercenti attività d'impresa e professionisti specificatamente indicati (attività aperte al pubblico)	Credito d'imposta in misura pari al 60% delle spese sostenute nel 2020 per un massimo di 80.000 euro in relazione agli interventi necessari per rispettare le misure di contenimento contro la diffusione del COVID19 (es. rifacimento spogliatoi, mense, spazi medici, ingressi e spazi comuni, acquisto arredi di sicurezza, investimenti in attività innovative. Altre spese verranno individuate dal Ministro dello Sviluppo Economico.	Il credito è utilizzabile nel 2021 in compensazione successivamente all'avvenuto pagamento con le modalità da adottare da un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate (il credito può essere ceduto)
Art. 125	<b>Credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione</b>	Soggetti esercenti attività d'impresa, professionisti e enti non commerciali	Credito d'imposta in misura pari al 60% delle spese sostenute nel 2020 per un massimo di 60.000 euro per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti (quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, prodotti detergenti e disinfettanti, termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti), dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale (quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione).	Il credito è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi 2021 o in compensazione successivamente all'avvenuto pagamento con le modalità da adottare da un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate (il credito può essere ceduto)
Art. 176	<b>Tax Credit Vacanze</b>	Nuclei familiari con ISEE non superiore a 40.000	Beneficio utilizzabile, dal 1° luglio al 31 dicembre 2020, per il pagamento di servizi offerti in ambito nazionale dalle imprese turistico ricettive, nonché dagli agriturismo e dai bed & breakfast attribuito nella misura massima di 500 euro per ogni nucleo familiare (300 euro per i nuclei familiari composti da due persone e 150 euro per quelli composti da una sola persona) Condizioni: le spese devono essere sostenute in unica soluzione, documentate da fattura elettronica, il pagamento deve avvenire senza l'ausilio di portali telematici o agenzia di viaggio	È fruibile esclusivamente nella misura dell'80 per cento, d'intesa con il fornitore presso il quale i servizi sono fruiti, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto e per il 20 per cento in forma di detrazione di imposta in sede di dichiarazione dei redditi da parte dell'avente diritto. Lo sconto è rimborsato al fornitore sottoforma di credito d'imposta con modalità stabilite da un provvedimento dell'Agenzia delle Entrate

**AIUTI PROVINCIALI**

<b>Contributo Fondo Perduto PAT</b>	Imprese, professionisti, agricoli che 1.hanno la sede legale in provincia di Trento al 31/01/2020 2.non sono assoggettati a procedure concorsuali 3.hanno registrato nell'ultimo periodo d'imposta disponibile ricavi/compensi tra 12.000 e 1.500.000 (requisito da non controllare per imprenditore neocostituito dopo 01/09/2019) 4.hanno subito un danno grave in conseguenza al COVID 19* 5.hanno addetti inferiori o uguali a 11** 6.non si trovano già in difficoltà 7.hanno conseguito nell'ultima dichiarazione presentata un reddito pari o inferiore ad euro 40.000 (rapportato per chi ha iniziato nel 2019) incrementato di 15.000 euro per ciascun socio, associato o collaboratore familiare che presta la propria attività lavorativa fino ad un massimo di 70.000 (requisito da non controllare per imprenditore neocostituito dopo 01/09/2019)	Per gli operatori economici la misura del contributo è pari a: -euro 3.000 fino a 3 addetti -euro 4.000 fino a 6 addetti -euro 5.000 fino a 11 addetti Gli operatori economici neocostituiti ricevono un importo fisso di euro 3.000. Per gli operatori economici che nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020 hanno sostenuto canoni di locazione per gli immobili nei quali viene esercitata l'attività o canoni di affitto d'azienda o del ramo d'azienda con cui viene svolta, anche in parte, l'attività, è prevista una maggiorazione pari al 40 per cento dell'ammontare totale dei canoni sostenuti per tali mesi e comunque non superiore a euro 1.200,00	Domanda da presentare mediante piattaforma informatica dal 11/06/2020 al 31/07/2020, Obblighi: 1. salvaguardia addetti fino al 2021 2.regolare pagamento dipendenti e fornitori Si sottolinea erogazione in ordine cronologico.
-------------------------------------	--	--	---

\*per operatori economici fino a 9 addetti: calo dei ricavi/compensi di almeno il 50% per 2 mesi continuativi all'interno del periodo marzo-maggio 2020 rispetto al corrispondente periodo del 2019 (per attività iniziate dopo il 01/02/2019 il confronto riguarderà il valore medio mensile registrato in almeno due mesi nel trimestre marzo - maggio 2020 e il valore medio mensile dei mesi di esercizio antecedenti al mese di marzo 2020)

\*\* Addetti: numero medio di unità lavorative presenti in azienda nel periodo 1° marzo 2019 - 29 febbraio 2020 (Es. se un dipendente ha lavorato 2 mesi vale 2/12, sia che abbia lavorato full time, sia che abbia lavorato part time, se ha lavorato tutto l'anno vale 12/12). Per le aziende che hanno iniziato l'attività successivamente al 1° marzo 2019 numero medio di unità lavorative presenti in azienda da inizio attività al 29 febbraio 2020 (Es. se l'azienda ha avviato la sua attività al 1° settembre 2019 e ha un dipendente che ha lavorato tre mesi vale 3/6, mentre se ha lavorato tutto il periodo vale 6/6). Sono compresi, a prescindere dalla durata contrattuale, i dipendenti a tempo determinato o indeterminato iscritti nel Libro Unico dell'Impresa, i titolari, i soci della società nonché gli associati delle associazioni professionali che svolgono attività lavorativa a favore delle stesse, ivi compresi i collaboratori familiari iscritti nella relativa gestione previdenziale. Sono esclusi gli apprendisti e gli studenti con contratto di formazione. Per operatori economici da 10 a 11 addetti: calo dei ricavi/compensi di almeno il 70% nel trimestre marzo-maggio 2020 rispetto al corrispondente periodo del 2019 (Per coloro che hanno iniziato l'attività dopo il 1° febbraio 2019, il confronto riguarderà il valore medio mensile registrato nel trimestre marzo, aprile, maggio 2020 e il valore medio mensile dei mesi di esercizio antecedenti al mese di marzo 2020.)

<b>AIUTI LAVORO DIPENDENTE</b>		
Art. 60	<b>Aiuti sotto forma di sovvenzioni per il pagamento dei salari dei dipendenti per evitare licenziamenti durante la pandemia di COVID-19</b>	A carico di Regioni e Province autonome con apposita regolamentazione. Gli aiuti sono concessi alle imprese di determinati settori o regioni o di determinate dimensioni particolarmente colpite dalla pandemia di COVID-19
Art. 68	<b>Trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario</b>	Le 9 settimane di integrazione salariale previste per il periodo 23/02/2020 - 31/08/2020 sono incrementate di: * ulteriori 5 settimane nel medesimo periodo solo se interamente fruite le prime 9 * ulteriori 4 settimane dal 01/09 al 31/10 * esclusivamente per i settori turismo - fiere e congressi vige la facoltà ad usufruire di 9 + 5 + 4, indipendentemente dai periodi * per l'assegno ordinario obbligo di consultazione sindacale * la domanda deve essere presentata entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio la sospensione * il termine delle domande riferite ai periodi di sospensione o riduzione che hanno avuto inizio tra il 23/02 ed il 30/04 è fissato al 31/05 * CISOA: 90 giornate ad individuo non computate nel limite per altri motivi * per gli agricoli no CISOA = cassa in deroga * beneficiari della cassa gli assunti fino al 25/03
Art. 70	<b>Cassa integrazione in deroga</b>	Le 9 settimane di integrazione salariale già previste per il periodo 23/02/2020 - 31/08/2020 sono incrementate di: * ulteriori 5 settimane nel medesimo periodo solo se interamente autorizzate le prime 9 settimane * ulteriori 4 settimane dal 01/09 al 31/10 * esclusivamente per i settori turismo - fiere e congressi vige la facoltà di usufruire di 9 + 5 + 4 settimane, indipendentemente dai periodi * invio dei dati all'INPS per il pagamento diretto entro il 20 del mese successivo
Art. 71	<b>Ulteriori modifiche in materia di integrazione salariale</b>	Art. 22-quater: per la cig in deroga, superate le 9 settimane, la domanda di pagamento va presentata direttamente all'INPS entro la fine del mese successivo a quello di riferimento
Art. 72	<b>Specifici congedi per i dipendenti</b>	Al 05/03/2020 al 31/07/2020 e per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 30 giorni è concessa la fruizione di uno specifico congedo per genitori con figli minori di 12 anni, per i quale è riconosciuta un'indennità pari al 50% della retribuzione
Art. 73	<b>Permessi retribuiti ex art. 33, legge 5 febbraio 1992, n. 104</b>	Sono previste ulteriori complessive 12 giornate usufruibili nei mesi di maggio e giugno 2020
Art. 80	<b>Licenziamento per giustificato motivo oggettivo</b>	Il divieto di licenziamento sarà in vigore fino al 17 agosto 2020
Art. 84	<b>Nuove indennità per i lavoratori danneggiati dall'emergenza epidemiologica COVID-19</b>	E' riconosciuta un'indennità per i mesi di aprile e maggio 2020, pari a 600 euro per ciascun mese, ai lavoratori dipendenti e autonomi che, a causa di emergenza COVID-19 hanno cessato, ridotto o sospeso l'attività o il rapporto di lavoro: a) lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi dal turismo e dagli stabilimenti termali cui è cessato il rapporto di lavoro tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020 e che abbiano svolto attività lavorativa per almeno 30 giornate nel medesimo periodo; b) lavoratori intermittenti, di cui agli artt. 13 e 18 del D. Lgs. 81/2015 che abbiano svolto prestazioni lavorative per almeno 30 giornate nel periodo tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020, c) lavoratori autonomi, privi di P.Iva, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo 1° gennaio 2019-23 febbraio 2020 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni dell'art. 2222 c. civile e che non abbiano un contratto in essere alla data del 23 febbraio 2020. Gli stessi, per tali contratti, devono essere già iscritti alla Gestione Separata alla data del 23 febbraio 2020.
Art. 85	<b>Indennità per i lavoratori domestici</b>	Ai lavoratori domestici non conviventi che abbiano in essere, alla data del 23 febbraio 2020, uno o più contratti di lavoro per una durata complessiva superiore a 10 ore settimanali è riconosciuto, per i mesi di aprile e maggio 2020, un'indennità mensile pari a 500 euro per ciascun mese. Viene esclusa la cumulabilità con altre indennità previste dal comma 3 del decreto, da valutare caso per caso. Non spetta ai titolari di pensione, ad eccezione dell'assegno ordinario di invalidità di cui all'art 1 della L. 222/84 e ai dipendenti assunti a tempo indeterminato in settori diversi dal lavoro domestico. L'indennità è erogata dall'Inps in unica soluzione, previa domanda presentata presso i Patronati.
Art. 88	<b>Fondo nuove competenze</b>	Al fine di consentire la graduale ripresa dell'attività, per l'anno 2020 i contratti collettivi di lavoro stipulati a livello aziendale o territoriale da associazioni datoriali e dei lavoratori o dalle loro rappresentanze sindacali operative in azienda, possono realizzare specifiche rimodulazioni dell'orario di lavoro, con le quali parte dell'orario viene finalizzato a percorsi formativi.
Art. 90	<b>Lavoro agile</b>	Fino alla cessazione dell'emergenza COVID-19, i genitori lavoratori dipendenti che hanno almeno un figlio minore di 14 anni, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito o che non vi sia altro genitore non lavoratore, hanno diritto a svolgere la prestazione in modalità agile, a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione., la quale può essere svolta anche attraverso strumenti informatici del dipendente, qualora non siano forniti dall'azienda.
Art. 92	<b>Disposizioni in materia di NASPI e DIS-COLL</b>	Le prestazioni di cui al D. Lgs. 4 marzo 2015 n. 22, il cui periodo di fruizione termini nel periodo compreso tra il 1° marzo e il 20 aprile 2020, sono prorogate per ulteriori due mesi, con eccezioni per i percettori di altre indennità
Art. 93	<b>Disposizione in materi di proroga o rinnovo di contratti a termine</b>	In deroga all'art. 21 del D, Lgs. 81/2015, è possibile rinnovare o prorogare fino al 30 agosto 2020 i contratti a tempo determinato in essere alla data del 23 febbraio 2020

Art. 94	<b>Promozione del lavoro agricolo</b>	I lavoratori percettori di ammortizzatori sociali, limitatamente al periodo di sospensione a zero ore della prestazione lavorativa, di Naspi e Dis-Coll nonchè di reddito di cittadinanza, possono stipulare, con datori di lavoro del settore agricolo, contratti a termine non superiori a 30 giorni, rinnovabili per ulteriori 30 giorni, senza subire la perdita o la riduzione dei benefici.
Art. 103	<b>Emersione di rapporti di lavoro</b>	I datori di lavoro italiani o cittadini di Stato membro dell'Unione Europea e i datori di lavoro stranieri in possesso di titolo di soggiorno regolare, possono presentare domanda per concludere un rapporto di lavoro subordinato con cittadini stranieri presenti in Italia oppure per dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare, tuttora in corso, con cittadini italiani o stranieri. Le disposizioni si applicano ai settori: a) agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attività connesse; b) assistenza alla persona per se stessi o per componenti della propria famiglia, ancorchè non conviventi, affetti da patologie o handicap che ne limitino l'autosufficienza; c) lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare. Le domande potranno essere presentate dal 1° giugno al 15 luglio 2020 con le modalità stabilite con decreto da emanarsi.

Lo Studio sta lavorando per identificare i clienti beneficiari di tali agevolazioni. Rimaniamo comunque a disposizione per ogni eventuale chiarimento.

Cordiali saluti

**Opera Stp Srl**